



**EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI
EMANATE PER CONTENERE IL CONTAGIO
DA COVID-19**

RAPPORTO DI LAVORO E ASSENZE: CASISTICHE

La rapida diffusione del contagio del Coronavirus comporta situazioni diverse nella gestione delle assenze dei lavoratori.

Il decreto legge n. 6/2020, *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23 febbraio, conferisce ai Ministri competenti ampi poteri di intervento per ridurre al minimo il diffondersi del virus e le possibilità di contagio.

SITUAZIONI CHE POSSONO VERIFICARSI

• CHIUSURA DELLA SCUOLA

Tra le possibili misure di contrasto alla potenziale diffusione del virus rientra la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nei comuni o nelle aree interessate, previsto dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D.L. 6 del 23 febbraio 2020. Ad oggi tale misura ha avuto applicazione per le Regioni Lombardia e Veneto in base al DPCM 23/02/2020, recepito dalle rispettive ordinanze, ed in alcune altre Regioni in base alle singole ordinanze contingibili ed urgenti emanate.

In questi casi la mancata prestazione lavorativa esula dalla volontà del lavoratore, essendo la scuola chiusa per provvedimento dell'autorità pubblica. Risulta pertanto evidente il permanere del diritto alla retribuzione. In questo caso è doveroso il richiamo all'art. 1256 del c.c. il quale recita: *«l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore [nel caso in esame il lavoratore], la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento»*.

• ASSENZE DEL PERSONALE

1) LAVORATORI CHE HANNO CONTRATTO IL VIRUS

Assenza per quarantena stabilita dai presidi sanitari. Riguarda coloro che hanno contratto il virus. Questa ipotesi legittima l'assenza da parte del lavoratore interessato. In tal caso l'evento è assimilabile ai casi di ricovero per altre patologie o interventi e verrà trattato come malattia (CCNL 2006/2009 art. 17).

2) INDIVIDUI CHE HANNO AVUTO CONTATTI STRETTI CON CASI CONFERMATI DI MALATTIA INFETTIVA

L'Ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 2020, (fatta salva dal decreto legge 6/2020, art. 3, comma 3) prevede all'art. 1, comma 1, che le Autorità sanitarie territorialmente competenti **applicano la misura della quarantena con sorveglianza attiva per quattordici giorni** agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.

3) PERSONE CHE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI HANNO FATTO INGRESSO IN ITALIA DA ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COME IDENTIFICATE DALLA O.M.S.

La citata Ordinanza del Ministero della Salute, all'art. 1, commi 2 e 3, prevede per queste persone **l'obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione della**

A.S.L. competente per territorio, che provvederà ad adottare la misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o le misure alternative di efficacia equivalente.

4) PERSONE CHE DAL 1° FEBBRAIO 2020 SONO TRANSITATE ED HANNO SOSTATO NEI COMUNI CONSIDERATI ZONE A RISCHIO (ALLEGATO A AL DPCM¹)

Il DPCM 23/02/2020, in attuazione del D.L. 6/2020, all'art. 2, comma 1, prevede per queste persone **l'obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L.** competente per territorio, per l'adozione, da parte delle autorità sanitarie competenti, di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Nei casi **2 e 3 e 4** il lavoratore assente in conseguenza dell'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva disposta dall'autorità sanitaria competente è da considerarsi sottoposto a trattamento sanitario per profilassi.

5) QUARANTENA VOLONTARIA

L'assenza di persone che scelgono autonomamente di isolarsi, pur non avendo sintomi palesi di contagio, **nelle more della decisione dell'autorità pubblica a cui abbiano comunicato il rientro o il transito da zone a rischio di cui ai casi 3) e 4)** rappresenta comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d'urgenza, da considerarsi come allontanamento dalla scuola per motivi di profilassi.

6) ASSENTI PER PAURA DI CONTAGIO

L'assenza determinata dal semplice "timore" di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, **non consente di riconoscere la giustificazione** della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza un'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare, in ultima analisi, anche al licenziamento.

Resta salva la facoltà da parte del lavoratore di usufruire di altri istituti contrattuali (ferie e permessi).

ALTERNATIVE DI LAVORO SMART

Un'alternativa, laddove possibile, alla tipologia della prestazione lavorativa presso la sede abituale può essere rappresentata dallo smart working, il lavoro agile che, ai sensi della l. n. 81/2017, può essere svolto in remoto dal lavoratore subordinato.

Il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, all'art. 2, prevede **in via provvisoria e fino al 15 marzo 2020**, la possibilità di adottare la modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali, per:

- i datori di lavoro con sede legale o operativa nei comuni delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Liguria,
- i lavoratori residenti o domiciliati nelle sei regioni di cui sopra e che svolgono attività lavorativa fuori da tali territori.

In particolare, per la scuola, l'art. 1, lettera d) del DPCM 25 febbraio 2020 prevede che i DS delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possano attivare, di

¹ **Regione Lombardia:** Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. **Veneto:** Vò.

concerto con gli organi collegiali competenti e **per la durata della sospensione**, modalità di didattica a distanza tenuti anche conto delle esigenze degli studenti con disabilità

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il DPCM 25 febbraio 2020, all'art. 1, comma 1, lettera b) prevede la **sospensione fino al 15 marzo 2020, dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado**, facendo salvo il diritto del recesso del viaggiatore prima dell'inizio del viaggio ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79".

TERRITORI INTERESSATI AL DIRITTO DI RECESSO

Il DPCM 25 febbraio 2020 si riferisce **a tutti i viaggi di istruzione in senso ampio, a prescindere dalla località di destinazione.**

EFFICACIA NEL TEMPO DELLE MISURE

Il DPCM ha disposto che la sospensione dei viaggi valga fino al 15 marzo 2020.

Questo comporta che i viaggi di istruzioni con partenze successive a tale data (dal 16 marzo in poi) o eventualmente alla data più breve emessa dalle Regioni con apposita Ordinanza, non possono essere considerati annullabili; potranno eventualmente essere annullati solo in caso di eventuale proroga dei termini.

MODALITA' DI RIMBORSO

Il comma 6, dell'art. 41 prevede che *"L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi."*

NB: E' importante considerare che la norma che prevede il diritto di recesso ed il rimborso dei costi, si applica automaticamente ai rapporti posti in essere con i fornitori italiani.

Nel caso di fornitori stranieri, la stessa disposizione potrà essere invocata solo nel caso in cui la fornitura sia regolamentata dalla legge italiana secondo i principi di diritto privato internazionale e a tal proposito occorre verificare quanto previsto nel contratto sottoscritto.

ATTENZIONE: SONO SALVE LE DIVERSE DISPOSIZIONI EVENTUALMENTE PREVISTE DALLE SINGOLE REGIONI CON APPOSITA ORDINANZA

Al seguente URL (<http://www.regioni.it/newsletter/n-3785/del-25-02-2020/coronavirus-ordinanze-ultime-circolari-regionali-e-note-espliative-20851/>) è consultabile l'elenco dei provvedimenti assunti dalle Regioni.